Numero			Bellinzona
2633	sl	0	28 maggio 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
Palazzo federale ovest
3000 Berna

vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch
(Word e PDF)

Procedura di consultazione concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e della legge federale sull'asilo (LAsi) nell'ambito della promozione dell'attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell'ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull'asilo, dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri

Gentili signore, gentili signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 26 febbraio 2025 in merito alla summenzionata procedura di consultazione. La modifica delle menzionate leggi e ordinanze federali è stata esaminata dall'Ufficio cantonale della migrazione (UM) della Sezione della popolazione (SP), dal Servizio per l'integrazione degli stranieri (SIS), dall'Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (URAR) e dalla Sezione del lavoro (SdL).

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

In generale, comprendiamo la necessità della proposta di modifica legislativa, inerente questi specifici ambiti della LStrI e della LAsi che necessitano di adeguamenti per rispondere alla necessità di facilitare e incoraggiare l'accesso al mercato del lavoro e migliorare l'integrazione socio professionale nel tessuto economico elvetico dei titolari di permesso S e di coloro che hanno conseguito una formazione sul nostro territorio. Per questo motivo, le proposte si orientano verso un rafforzamento della cooperazione interistituzionale e la rimozione degli ostacoli che queste persone incontrano nel loro percorso di integrazione. Considerato che il Cantone Ticino presenta uno dei tassi più

bassi di inserimento professionale delle persone con statuto di protezione S a livello nazionale, in parte a causa della forte concorrenza del mercato del lavoro frontaliero, si accoglie con favore la possibilità di agevolare l'accesso all'impiego anche in altri Cantoni.

2. Commento alle singole disposizioni

2.1 Modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI - RS 142.20)

Ad art. 21 cpv. 3

Per quanto attiene alle modifiche di cui a questo articolo, l'Esecutivo cantonale non può che condividere i motivi che hanno portato alla sua adozione. In effetti, si accoglie positivamente l'inclusione dei titolari di un diploma di formazione SSS (terziario B o di un post-dottorato), così come l'esenzione dell'approvazione da parte della Segreteria di Stato della migrazione. Ciò porterà, segnatamente nel campo sanitario, a ridurre la carenza di personale specializzato, con titoli di studio ottenuti nel nostro Paese.

In questo contesto, tuttavia, vorremmo sottolineare che questa modifica comporta un lavoro aggiuntivo per le Autorità cantonali della migrazione, che non dovrebbe essere sottovalutato. È quindi particolarmente importante che i requisiti siano formulati nel modo più chiaro possibile, al fine di evitare inutili oneri amministrativi. In particolare, si dovrebbe stabilire con precisione quali diplomati delle scuole professionali superiori possono beneficiare dell'autorizzazione semplificata. Inoltre, vorremmo suggerire che i regolamenti specifichino come debba essere interpretato il requisito dell'elevato interesse scientifico o economico per l'attività lavorativa.

Ad art. 53 cpv. 5

La modifica legislativa proposta estende l'obbligo per le autorità cantonali di aiuto sociale di notificare al servizio pubblico di collocamento anche le persone con statuto di protezione S che dispongono di un potenziale lavorativo ma che non hanno un impiego, analogamente a quanto già previsto per rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente. Il Consiglio di Stato è favorevole alla modifica.

È fondamentale, tuttavia, che tale obbligo si inserisca all'interno delle collaborazioni istituzionali (CII) già esistenti. In questo modo, si eviterebbero sovrapposizioni inutili tra i servizi e si garantirebbe un impiego più razionale ed efficace delle risorse disponibili, sfruttando canali già consolidati.

Inoltre, è essenziale che i servizi del Sostegno sociale segnalino agli Uffici regionali di collocamento (URC) soltanto quelle persone con statuto di protezione S che sono effettivamente pronte a entrare nel mercato del lavoro primario. Questa selezione deve avvenire sulla base di criteri condivisi, come ad esempio l'idoneità al collocamento, per assicurare che l'URC possa prendersene carico in modo adeguato.

2.2 Modifiche della legge federale sull'asilo (LAsi – RS 142.31)

Ad art. 75a - Cambiamento di Cantone per persone esercitanti attività lucrativa

La proposta di modifica della legge sull'asilo mira ad agevolare il cambiamento di Cantone per le persone con statuto di protezione S che esercitano un'attività lucrativa, allineandosi alla normativa vigente per le persone ammesse provvisoriamente. Il trasferimento sarà possibile se il lavoro è stabile da almeno 12 mesi o se il tragitto o le condizioni lavorative rendono irragionevole la permanenza nel Cantone attuale.

Il Governo cantonale prende atto positivamente dell'intento di favorire l'integrazione delle persone con statuto S tramite la semplificazione del cambio Cantone in presenza di un'attività lucrativa stabile; tuttavia, si rileva una potenziale criticità nella sua applicazione. In particolare, si teme che la creazione di una "via preferenziale" per il cambio di Cantone, basata sulla presentazione di un contratto di lavoro, possa comportare degli abusi.

Esiste infatti il rischio che alcune persone si avvalgano di contratti lavorativi "strumentali" al fine di ottenere un trasferimento in un altro Cantone per poi interrompere l'attività professionale e rientrare a carico degli aiuti sociali.

In caso di attuazione della modifica, bisognerebbe prevedere adeguate misure di monitoraggio successive al cambiamento di Cantone al fine di verificare la reale continuità dell'attività lavorativa e prevenire abusi del sostegno sociale. Questo però comporterebbe oneri supplementari sia a carico dei Cantoni sia della Confederazione.

2.3 Modifica dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Ad art. 53, 64, 65 e 65 a-c - Persone bisognose di protezione

Il progetto prevede una semplificazione delle procedure. Le persone con statuto di protezione S, analogamente a quanto già previsto per le persone ammesse provvisoriamente e per i rifugiati riconosciuti, non dovrebbero più chiedere l'autorizzazione ma solo ancora notificare l'inizio e la fine dell'attività lavorativa.

In virtù dell'art. 65c dell'ordinanza, anche nel caso delle persone con statuto di protezione S che esercitano un'attività lucrativa notificata, sarà possibile effettuare segnalazioni agli organi di controllo competenti qualora vi siano indizi di mancato rispetto delle condizioni salariali e lavorative. Nel nostro Cantone, lo scambio di informazioni tra le autorità preposte e gli organi di controllo – come le commissioni paritetiche o la Commissione tripartita – funziona in modo efficiente e consolidato, garantendo un'azione tempestiva e coordinata a tutela del mercato del lavoro.

2.4 Modifica dell'ordinanza sull'integrazione (OIntS)

Ad art. 10

Accogliamo favorevolmente la modifica dell'articolo 10 OIntS, che introduce l'obbligo, per le persone titolari di statuto di protezione S di partecipare a misure mirate all'integrazione o alla reintegrazione professionale. Riteniamo che tale disposizione – oltre ad allinearsi all'obbligo in vigore per altri statuti - rappresenti uno strumento utile per promuovere la responsabilizzazione individuale nel percorso di integrazione e per rafforzare le competenze volte a migliorare l'autonomia economica delle persone interessate.

Ad art. 14

Concordiamo inoltre con la possibilità di prorogare i Programmi cantonali d'integrazione (PIC) in corso, come previsto all'articolo 14 capoverso 2 OIntS nell'ottica di ridurre l'onere amministrativo per Confederazione e Cantoni e garantire una maggiore continuità nella pianificazione operativa. Precisiamo tuttavia che tale proroga dovrebbe essere applicabile solo laddove gli obiettivi strategici del PIC in vigore restino sostanzialmente invariati, al fine di assicurare coerenza e efficacia nell'attuazione delle misure.

3. Conclusioni

Vi ringraziamo per averci dato la possibilità di prendere posizione nell'ambito della procedura di consultazione in oggetto. Salutiamo positivamente le motivazioni della modifica della LStrI, della LAsi, dell'OASA e della OIntS, per un miglior accesso al mondo del lavoro di coloro che godono dello statuto di protezione S e di coloro che hanno conseguito una formazione in Svizzera. Sottolineiamo l'importanza di mantenere sufficienti controlli in merito all'inserimento nel mercato del lavoro di questi cittadini stranieri.

Dal lato economico, osserviamo che si prevedono dei risparmi per la Confederazione e i Cantoni nel pagamento dell'assistenza sociale, grazie alle misure proposte per aumentare il tasso di occupazione delle persone con statuto di protezione S. D'altro canto è da prevedere un maggior carico per gli uffici della migrazione nelle attività di verifica dei diplomi di coloro che hanno studiato in Svizzera.

L'integrazione professionale dei rifugiati con statuto S sta progredendo, come dimostra l'aumento del tasso di attività dal 6,1% (giugno 2022) al 28,2% (fine 2024). Tuttavia, il Cantone Ticino resta al di sotto dell'obiettivo del 40% fissato dalla Confederazione. Ci auguriamo pertanto che la presente revisione legislativa possa contribuire a rafforzare ulteriormente questo processo, che deve avvenire all'interno delle collaborazioni interistituzionali. In questo senso, è in corso un affinamento delle collaborazioni già attive, nel rispetto delle reciproche competenze e basi legali, sul quale i servizi del sostegno sociale e del servizio pubblico di collocamento del Cantone Ticino stanno lavorando. Sarà altresì importante rimuovere in modo mirato eventuali ostacoli

esistenti, ad esempio facilitando il riconoscimento dei titoli di studio da parte del SEFRI. Ciò richiede non solo un'integrazione funzionale, strutturata e conseguente delle misure offerte dai servizi di integrazione e collocamento, ma anche il coinvolgimento attivo delle persone interessate, dei datori di lavoro e della società civile.

Lo scrivente Consiglio di Stato auspica infine come il legislatore federale a livello di ordinanza preveda le relative specificazioni dei concetti contenuti a livello di legge, specialmente nel contesto dell'interpretazione del requisito dell'elevato interesse scientifico o economico per l'attività lavorativa di cui all'art. 21 cpv. 3 LStrI.

Vogliate gradire, gentili signore, gentili signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente	Il Cancelliere
Norman Gobbi	Arnoldo Coduri

Copia a:
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Servizio per l'integrazione degli stranieri (di-sis@ti.ch)
- Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (dss.sdss-urar@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet